

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

CONVENZIONE

**sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi
di insegnamento superiore
negli Stati arabi e negli Stati europei
rivieraschi del Mar Mediterraneo**

Gli Stati arabi e gli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, Parti della presente Convenzione;

DESIDEROSI di rafforzare gli stretti vincoli culturali che la storia e la vicinanza geografica hanno stabilito fra loro dai tempi più remoti, e di proseguire una politica d'azione comune nel campo dell'istruzione e della formazione scientifica e culturale contribuendo così al rafforzamento della loro cooperazione in tutti i suoi aspetti nell'interesse del benessere e della prosperità permanente dei loro popoli;

CONVINTI che tali obiettivi saranno più facilmente raggiunti se gli abitanti di ciascuno degli Stati Contraenti si vedranno riconoscere il diritto di accedere liberamente alle risorse educative degli altri Stati Contraenti, ed in particolare di proseguire la propria formazione professionale negli istituti d'insegnamento superiore di tali altri Stati;

CONSIDERANDO che il riconoscimento da parte dell'insieme degli Stati contraenti degli studi compiuti e dei diplomi ottenuti in uno qualsiasi di essi non può che intensificare la mobilità delle persone e degli scambi d'idee, di conoscenze e di esperienze scientifiche e tecnologiche;

CONSTATANDO che tale riconoscimento costituisce una delle condizioni necessarie al fine:

1. di permettere la migliore utilizzazione comune possibile dei mezzi di formazione esistenti sui loro territori,
2. di assicurare la più vasta mobilità degli insegnanti, degli studenti, dei ricercatori e dei professionisti,

3. di sopperire alle difficoltà che incontrano al momento del loro ritorno nel paese d'origine le persone che hanno ricevuto una formazione all'estero;

DESIDEROSI di assicurare il più vasto riconoscimento possibile degli studi e dei diplomi tenendo conto dei principi concernenti la promozione dell'istruzione permanente, la democratizzazione dell'insegnamento, l'adozione e l'applicazione di una politica dell'istruzione adottata alle trasformazioni strutturali, economiche e tecniche, ai cambiamenti sociali ed ai contesti culturali;

DECISI a dedicare e ad organizzare la propria collaborazione futura in tali campi mediante una convenzione che costituirà il punto di partenza di un'azione dinamica concertata, condotta in particolare a mezzo di meccanismi nazionali, bilaterali e multilaterali creati a tale scopo;

RICORDANDO che l'obiettivo finale che la Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura si è proposto, consiste, nell'«elaborazione di una convenzione internazionale sul riconoscimento e la validità dei titoli, gradi e diplomi rilasciati dagli istituti di insegnamento superiore e di ricerca in tutti i paesi»;

Hanno convenuto quanto segue:

I. DEFINIZIONI

ARTICOLO 1.

1. Ai fini della presente Convenzione, per «riconoscimento» di un diploma, titolo o grado d'insegnamento superiore ottenuto allo estero, si intende la sua accettazione da parte delle autorità competenti di uno Stato Contraente e la concessione al suo titolare dei diritti di cui godono le persone che possiedono un diploma, un titolo o grado d'insegnamento nazionale al quale il diploma, il titolo o grado di insegnamento ottenuto all'estero è assimilato. A seconda della portata attribuita al riconoscimento, tali diritti riguardano sia il proseguimento degli studi, sia l'esercizio di una attività professionale, sia le due cose insieme.

(a) Il riconoscimento di un diploma, titolo o grado di insegnamento, al fine di intraprendere o di proseguire studi di livello superiore, permetterà al titolare interessato di essere ammesso negli istituti di insegnamento superiore e di ricerca di ogni Stato Contraente alle stesse condizioni in materia di studi di quelle applicabili ai titolari del diploma, titolo o grado di insegnamento similare rilasciato nello Stato Contraente interessato;

(b) il riconoscimento di un diploma, titolo o grado di insegnamento straniero per l'esercizio di una attività professionale costituisce il riconoscimento della capacità tecnica richiesta per l'esercizio della professione di cui trattasi. Tale riconoscimento non ha l'effetto di dispensare il titolare del diploma, titolo o grado d'inse-

gnamento straniero dal soddisfare condizioni diverse da quelle relative alla capacità tecnica che siano state prescritte dalle autorità governative o professionali competenti per l'esercizio dell'attività professionale in questione.

2. Ai fini della presente Convenzione:

(a) per « insegnamento secondario » si intende il livello degli studi, di qualunque genere esso sia, che fa seguito alla istruzione primaria od elementare, e preparatoria e che può avere, tra gli altri scopi, quello di preparare all'accesso all'insegnamento superiore;

(b) per « insegnamento superiore » si intendono tutti i tipi di insegnamento e di ricerca del livello post-secondario aperti, nei diversi Stati e alle condizioni da essi previste, ad ogni persona che possieda requisiti sufficienti, sia perché essa ha ottenuto un diploma, titolo o certificato finale di studi secondari, sia perché ha ricevuto una formazione o acquisito delle conoscenze adeguate.

3. Ai fini della presente Convenzione, per « studi parziali » si intende ogni formazione che, in base alle norme in vigore nello istituto in cui essa sia stata acquisita, è incompleta sul piano della sua durata o contenuto. Il riconoscimento da parte di uno Stato Contraente degli studi parziali compiuti in un istituto situato nel territorio di un altro Stato Contraente e da esso riconosciuto può essere concesso in funzione del livello di istruzione raggiunto dall'interessato secondo i criteri utilizzati dagli organismi di formazione dello Stato di accoglimento.

II. OBIETTIVI

ARTICOLO 2.

1. Gli Stati Contraenti affermano solennemente la loro ferma risoluzione a cooperare strettamente al fine di:

(a) permettere la migliore utilizzazione possibile nell'interesse di tutti gli Stati Contraenti delle loro risorse disponibili in materia di formazione e di ricerca, e a tale scopo,

(i) di aprire il più largamente possibile l'accesso dei loro istituti d'insegnamento superiore agli studenti o ai ricercatori provenienti da uno qualsiasi degli Stati Contraenti;

(ii) di riconoscere gli studi ed i diplomi di tali persone;

(iii) di armonizzare le condizioni di ammissione agli istituti d'insegnamento di ciascun paese;

(iv) di adottare una terminologia e dei criteri di valutazione che facilitino l'applicazione di un sistema atto ad assicurare la comparabilità delle unità di valore, delle materie di studio e dei diplomi;

(v) di adottare, ai fini dell'ammissione ai livelli di studio successivi, una concezione dinamica che tenga conto non solo delle conoscenze attestatae dai diplomi ottenuti, ma anche dalle esperienze e delle realizzazioni personali, nella misura in cui queste possono essere ritenute valide dagli istituti competenti;

(vi) di adottare, ai fini delle valutazioni degli studi parziali, dei criteri flessibili, basati sul livello di formazione raggiunto e sul contenuto dei programmi seguiti, tenendo conto del carattere interdisciplinare delle conoscenze a livello dell'insegnamento superiore;

(vii) di perfezionare il sistema di scambi di informazione concernenti il riconoscimento degli studi e dei diplomi;

(b) realizzare negli Stati Contraenti un miglioramento continuo dei programmi di studio nonché dei metodi di pianificazione e di promozione dell'insegnamento superiore tenendo conto delle esigenze dello sviluppo economico, sociale e culturale, delle politiche di ogni paese e degli obiettivi che figurano nelle raccomandazioni formulate dagli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per quanto attiene al miglioramento continuo della qualità dell'insegnamento alla promozione dell'istruzione permanente e alla democratizzazione della istruzione;

(c) promuovere la cooperazione regionale e mondiale in materia di riconoscimento degli studi e dei titoli accademici.

2. Gli Stati Contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie sul piano nazionale, bilaterale, multilaterale, in particolare mediante accordi bilaterali, sub-regionali, regionali o altri, nonché mediante accordi tra università od altri istituti d'insegnamento superiore e mediante accordi con le organizzazioni ed organismi nazionali o internazionali competenti, allo scopo di raggiungere progressivamente gli obiettivi definiti nel presente articolo.

III. IMPEGNI DI APPLICAZIONE IMMEDIATA

ARTICOLO 3.

1. Gli Stati Contraenti riconoscono, alle stesse condizioni di quelle applicabili ai loro cittadini ai fini del proseguimento degli studi e dell'ammissione immediata ai livelli successivi di formazione negli istituti d'insegnamento superiore situati nei loro territori rispettivi, i diplomi di compimento di studi secondari rilasciati negli altri Stati Contraenti ed il cui possesso conferisce ai titolari i requisiti richiesti per essere ammesso ai livelli successivi di formazione negli istituti d'insegnamento superiore situati nei territori di tali Stati Contraenti.

2. Tuttavia, l'ammissione in un istituto di insegnamento superiore potrà essere subordinata alla condizione che esistano posti disponibili nonché alle condizioni concernenti le conoscenze linguistiche richieste o ammesse dagli organismi d'insegnamento degli Stati Contraenti per intraprendere gli studi considerati.

ARTICOLO 4.

1. Gli Stati Contraenti si impegnano ad adottare, sul piano nazionale, tutte le misure necessarie al fine:

(a) di riconoscere, allo scopo dell'immediato proseguimento degli studi e dell'ammissione ai livelli successivi di formazione negli istituti di insegnamento superiore situati sui loro rispettivi territori e alle condizioni applicabili ai nazionali, i titoli accademici ottenuti in un istituto d'insegnamento superiore situato nel territorio di un altro Stato Contraente e da esso riconosciuto, attestante che un ciclo completo di studi nell'insegnamento superiore è stato compiuto secondo quanto richiesto dalle autorità competenti;

(b) di definire, per quanto possibile, le modalità in base alle quali potrebbero essere riconosciuti, ai fini del proseguimento degli studi, i periodi di studio trascorsi negli istituti di insegnamento superiore situati negli altri Stati Contraenti.

2. Le disposizioni del paragrafo 2 del precedente articolo 3 sono applicabili ai casi previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 5.

Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per rendere effettivo, per quanto possibile, il riconoscimento, in vista dell'esercizio di una professione ai sensi del precedente articolo primo 1 (b) i diplomi, titoli o gradi d'insegnamento superiori rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati Contraenti.

ARTICOLO 6.

1. Considerando che il riconoscimento verte sugli studi compiuti e sui diplomi, titoli o gradi rilasciati negli istituti riconosciuti di uno Stato Contraente, il beneficio dei precedenti articoli 3, 4 e 5 viene acquisito da parte di ogni persona che abbia seguito tali studi od ottenuto tali diplomi, titoli o attestati, quali che siano la nazionalità o lo statuto politico o giuridico dell'interessato.

2. Ogni cittadino di uno Stato Contraente che abbia ottenuto sul territorio di uno Stato non contraente uno o più diplomi, titoli o gradi simili a quelli definiti nei precedenti articoli 3, 4 e 5 può avvalersi di quelle disposizioni che gli sono applicabili, a condizio-

ne che i suoi diplomi, titoli o gradi siano stati riconosciuti nel suo paese d'origine, e nel paese in cui il cittadino desidera continuare i propri studi fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 20 della presente Convenzione.

IV. MECCANISMI DI ESECUZIONE

ARTICOLO 7.

Gli Stati Contraenti perseguono la realizzazione degli obiettivi definiti nell'articolo 2 ed assicurano l'esecuzione degli impegni previsti dagli articoli 3, 4 e 5 che precedono, mediante:

- (a) organismi nazionali;
- (b) il Comitato intergovernativo definito nell'articolo 9 che segue;
- (c) Organismi bilaterali o sub-regionali.

ARTICOLO 8.

1. Gli Stati contraenti riconoscono che la realizzazione degli obiettivi e l'esecuzione degli impegni definiti nella presente Convenzione esigono, sul piano nazionale, una cooperazione ed un coordinamento stretti di sforzi di autorità nazionali molto diverse, governative o non governative, in particolare di università ed altri istituti educativi. Essi si impegnano di conseguenza ad affidare lo studio delle questioni relative all'applicazione della presente Convenzione ad organismi nazionali idonei ai quali si assoceranno tutti i settori interessati e che saranno abilitati a proporre soluzioni adeguate. Gli Stati Contraenti si impegnano inoltre ad adottare tutte le misure amministrative necessarie per accelerare in maniera efficace il funzionamento di tali organismi nazionali.

2. Ogni organismo nazionale dovrà disporre dei mezzi necessari per consentirgli sia di raccogliere, di analizzare e di classificare esso stesso ogni informazione utile alle proprie attività in relazione agli studi ed ai diplomi di insegnamento superiori, sia di ottenere nel più breve termine, da un diverso centro nazionale di documentazione, le informazioni di cui potrebbe aver bisogno in tal campo.

ARTICOLO 9.

1. Viene istituito un Comitato intergovernativo composto di esperti incaricati dagli Stati Contraenti e il cui Segretariato viene affidato al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il Comitato intergovernativo ha il compito di promuovere l'applicazione della presente Convenzione. Esso riceve ed esamina i rapporti periodici che gli Stati Contraenti gli comunicano sui progressi realizzati e gli ostacoli da loro incontrati nell'applicazione della Convenzione, nonché gli studi effettuati dal proprio Segretariato sulla detta Convenzione. Gli Stati contraenti si impegnano a sottoporre un rapporto al Comitato almeno una volta ogni due anni.

3. Il Comitato intergovernativo invia, ove occorra, agli Stati parti della Convenzione delle raccomandazioni di carattere generale o individuale per l'applicazione di detta Convenzione.

4. Il Segretariato del Comitato intergovernativo aiuta gli organi nazionali nell'ottenimento delle informazioni di cui necessitano nel quadro delle loro attività.

ARTICOLO 10.

Il Comitato intergovernativo elegge il proprio presidente ed adotta il proprio regolamento interno. Esso si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Il Comitato si riunirà per la prima volta tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione.

ARTICOLO 11.

Gli Stati contraenti potranno affidare ad organismi bilaterali o sub-regionali già esistenti, od appositamente istituiti a tale scopo, il compito di studiare i problemi che viene a porre, sul piano bilaterale o sub-regionale, l'applicazione della presente Convenzione e di promuoverne la soluzione.

V. DOCUMENTAZIONE

ARTICOLO 12.

1. Gli Stati contraenti procederanno regolarmente tra loro ad ampi scambi di informazioni e di documentazioni relativi agli studi ed ai diplomi di insegnamento superiore.

2. Essi si sforzeranno di promuovere lo sviluppo dei metodi e dei meccanismi che permettano di raccogliere, analizzare, classificare e diffondere le informazioni utili, relative al riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'insegnamento superiore, tenendo conto dei metodi e meccanismi utilizzati e delle informazioni raccolte dagli organismi nazionali, regionali ed internazionali, ed in particolare dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

VI. COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

ARTICOLO 13.

Il Comitato intergovernativo adotta tutte le disposizioni utili per associare ai propri sforzi, tendenti ad assicurare la migliore applicazione possibile della presente Convenzione, le organizzazioni internazionali governative e non governative competenti.

VII. ISTITUTI DI INSEGNAMENTO SUPERIORE
SOGGETTI ALL'AUTORITÀ DI UNO STATO CONTRAENTE
MA SITUATI AL DI FUORI DEL SUO TERRITORIO

ARTICOLO 14.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano agli studi perseguiti, ai diplomi o gradi ottenuti in ogni istituto d'insegnamento superiore soggetto all'autorità di uno Stato contraente anche se tale istituto fosse situato al di fuori del suo territorio.

VIII. RATIFICA, ADESIONE ED ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 15.

La presente Convenzione è aperta alla firma ed alla ratifica degli Stati arabi e degli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo invitati a partecipare alla Conferenza diplomatica incaricata dell'elaborazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 16.

1. Altri Stati, membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica o parti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, potranno essere autorizzati ad aderire alla presente Convenzione.

2. Ogni domanda in tal senso dovrà essere comunicata al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura che la trasmetterà agli Stati contraenti almeno tre mesi prima della riunione del Comitato intergovernativo.

3. Il Comitato si riunirà in Comitato *ad hoc* per pronunciarsi su tale domanda. I suoi membri dovranno essere muniti, a tale scopo, di un esplicito mandato dei loro Governi. La decisione da prendere in un simile caso dovrà riunire la maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti.

4. Tale procedura non potrà essere applicata se la maggioranza degli Stati di cui all'articolo 15 non avrà ratificato la presente Convenzione.

ARTICOLO 17.

La ratifica della presente Convenzione o l'adesione ad essa avverrà mediante il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

ARTICOLO 18.

La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, ma unicamente nei confronti degli Stati che avranno depositato i propri strumenti di ratifica. Essa entrerà in vigore, per ogni altro Stato, un mese dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.

ARTICOLO 19.

1. Gli Stati contraenti hanno la facoltà di denunciare la presente Convenzione.

2. La denuncia viene notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

3. La denuncia acquista efficacia dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Tuttavia le persone che abbiano beneficiato del dispositivo della presente Convenzione, che fossero in corso di studi sul territorio di uno Stato contraente che denuncia la Convenzione, potranno terminare il ciclo di studi iniziato.

ARTICOLO 20.

La presente Convenzione non pregiudicherà in alcun modo i trattati e le convenzioni già in vigore fra gli Stati contraenti, né le legislazioni nazionali da essi adottate, nella misura in cui offrono dei vantaggi maggiori di quelli previsti dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 21.

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati contraenti e gli altri Stati di cui ai precedenti articoli 15 e 16, nonché l'Orga-

nizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica o di adesione di cui all'articolo 17 nonché delle denunce previste dall'articolo 19 della presente Convenzione.

ARTICOLO 22.

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione verrà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite a richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

IN FEDE DI CHE, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Nizza, il 17 dicembre 1976 in inglese, arabo, spagnolo e francese, i quattro testi facenti ugualmente fede, in unico esemplare che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e di cui una copia certificata conforme sarà inviata a tutti gli Stati di cui agli articoli 15 e 16 nonché all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme).